



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 27-09-17

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI VALLO DI NERA - DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, si é riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

BENEDETTI AGNESE	P	PALLUCCHI LOREDANA	A
LAURETI SIMONA	P	CUCCI MICHELA	P
PETROPULO LIDIYA	P	CHIAACCHIERINI MOIRA	A
RANCANI GIANNI	A	MEDEI STEFANIA	P
DI FAZIO STEFANO	P	DOMINICI VALERIANO	A
ROSATI ADOLFO	P		

ne risultano presenti n. 7 - Assenti n. 4 - In carica n. 11 - Totale componenti 11

Assume la presidenza BENEDETTI AGNESE in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Isidori Roberta.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

PETROPULO LIDIYA

DI FAZIO STEFANO

MEDEI STEFANIA

COMUNE DI VALLO DI NERA

Il Sindaco - Presidente illustra la proposta dando la parola alla Segretaria comunale per il riepilogo delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dall'Ente.

Si dà atto che alle ore 18,25 fa ingresso in aula la consigliera Cucci Michela.

Il Sindaco fa rilevare quali sono le azioni che è necessario intraprendere nei confronti delle società che non possiedono i requisiti stabiliti dal D. Lgs. 175/2016.

Non si registrano ulteriori interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 36

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"; – ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio

(...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo unico; 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.,;

3) condizioni previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.: 37 a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie; b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni: - in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune di Scheggino e dato atto che l’affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui

COMUNE DI VALLO DI NERA

all'articolo 16 del T.U.S.P.; - in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di 38 partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, e dallo stesso emerge il seguente quadro:

Partecipazioni dirette:

Denominazione	Anno di costituzione	Quota di partecipazione	Attività svolta	Numero dipendenti	Numero amministratori
V.U.S. S.P.A.	2001	0,11	Attività di raccolta, trattamento e fornitura di acqua - Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotta - Gestione delle reti fognarie - Raccolta di rifiuti non pericolosi - Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi servizi idrici, energetici ed ambientali ATO UMBRIA3	402	3
UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.	2002	0,000006	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica, altre attività connesse nel settore delle tecnologie	86	1

COMUNE DI VALLO DI NERA

			dell'informatica, costruzione di opere di pubblica utilità per le telecomunicazioni.		
VALNERINA SERVIZI S.C.P.A.	1990	2,00	Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte	2	4

Per quanto riguarda **V.U.S. S.p.A.** è una società multiutility in house che svolge servizi di interessi generale, quali la raccolta, trattamento e fornitura di acqua, la distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte, la gestione delle reti fognarie, la raccolta di rifiuti solidi non pericolosi, il trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi, è una società a capitale interamente pubblico i cui soci sono i 22 comuni del comprensorio folignate, spoletino e della Valnerina. La società è affidataria del servizio idrico integrato.

Dall'analisi della struttura societaria e dell'attività svolta da Vus S.p.a. è emerso che **non si ravvisa alcuno degli elementi ostativi previsti dal D. Lgs. 175/2016 per la conferma della partecipazione societaria.**

Con riferimento ad **Umbria Digitale s.c.a r.l.**, trattasi di una società consortile a responsabilità limitata a totale capitale pubblico, non ha scopo di lucro ed è al servizio della Regione Umbria, dei Comuni, delle Agenzie o organismi pubblici in essa consorziati, svolgendo attività di interesse generale per la gestione e lo sviluppo del settore ICT regionale e attività strumentale nei confronti dei soggetti pubblici soci secondo il modello in house providing. La società eroga servizi per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale per la diffusione della Banda Larga e dei servizi infrastrutturali della Community Network (CN) nonché del Data Center Regionale Unitario (DCRU), operando anche per la produzione di beni e la fornitura di servizi strumentali alle attività degli enti pubblici partecipanti in ambito informatico, telematico e per la sicurezza del

l

informazione, curando le attività relative alla gestione del Sistema Informativo Regionale dell'Umbria (SIRU) e alla manutenzione delle reti locali e delle postazioni dei consorziati, configurandosi come centro servizi territoriale. Il Comune di Vallo di Nera, essendo un Ente di piccolissime dimensioni, ritiene la partecipazione societaria particolarmente utile per poter accedere ai servizi di innovazione tecnologica proposti dalla società, a condizioni economiche particolarmente vantaggiose, tra cui il sistema di fatturazione elettronica, di archiviazione dei contratti informatici e la piattaforma PagoPa. **Si ritiene di mantenere la partecipazione societaria in quanto non vi sono elementi ostativi alla stessa tra le condizioni poste dal D. lgs. 175/2016 ed il giudizio sulla società è positivo.**

Quanto a **Valnerina Servizi S.c.p.a.** è una società consortile per azioni che è stata costituita il 26/09/1990 che si occupa della realizzazione della rete di trasporto e distribuzione del gas naturale, nonché nella distribuzione del

COMUNE DI VALLO DI NERA

GPL nei territori dei Comuni della Valnerina. Alla Società partecipano il Consorzio BIM Nera e Velino, il Comune di Norcia, il Comune di Cascia, la Comunità Montana Valnerina, il Comune di Cerreto di Spoleto, il Comune di Preci, il Comune di Sellano, il Comune di Monteleone di Spoleto, il Comune di Sant'Anatolia di Narco, il Comune di Scheggino, il Comune di Vallo di Nera Il Comune di Poggiodomo e la società AMI 2000 Srl che è una società privata. Si precisa inoltre che è ancora in fase di esecuzione la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo per la quale è stata conferita la delega al Comune di Foligno ad operare in qualità di stazione appaltante, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2015. Già nel Piano di Razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Vallo di Nera, approvato con D.G.C. n. 25, del 30.03.2015 e con D.C.C. n. 11, del 29.04.2015, poi confermato con la Relazione sui risultati conseguiti approvata con D.G.C. n. 25, del 30.03.2016, si stabiliva che successivamente all'espletamento della procedura di gara da parte del Comune di Foligno, individuato come stazione appaltante, vi sarebbe stata la valutazione da parte del Comune di Vallo di Nera della necessità della permanenza della partecipazione in tale società. Inoltre, bisogna considerare che la società Valnerina Servizi è proprietaria di parte delle reti di conduzione del gas naturale, insistenti sul territorio comunale. Con Delibera di C. C. n. 14, del 20.06.2016, questo Ente ha disposto di procedere alla vendita degli impianti di distribuzione del gas, nell'ambito della medesima gara per l'affidamento del servizio, indetta dal comune di Foligno quale comune capofila, gara non ancora conclusa.

La società, sebbene svolga in concreto attività di interesse generale e quindi non ricada nell'ipotesi contemplata dall'art. 20, c.2, lett. e) del D. Lgs. 175/2016, ha riportato un risultato negativo di esercizio per quattro dei cinque esercizi precedenti l'entrata in vigore del decreto stesso. Inoltre la stessa ha un numero di amministratori (4) superiore a quello dei dipendenti (2), per cui **ricorre l'ipotesi contemplata all'art. 20, comma 2, lett. b), ostativa al mantenimento della partecipazione.**

Tuttavia, la cessione / alienazione delle relative quote potrà essere effettuata soltanto a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione e per l'alienazione dei relativi impianti gestita dal comune capofila di Foligno, non ancora conclusa.

Quanto ai rapporti di credito – debito nei confronti delle società partecipate direttamente dall'Ente, si allega nota informativa attestante la situazione al 31.12.2016.

Partecipate indirette:

Denominazione	Anno di costituzione	Società tramite	Quota detenuta dalla società tramite	Quota detenuta dall'amministrazione	Attività svolta	Numero amministratori	Numero dipendenti

COMUNE DI VALLO DI NERA

V.U.S. COM S.R.L.	2002	V.U.S. S.P.A.	100,00	0,11	VENDITA GAS NATURALE	1	10 unità in comando da Vus s.p.a.
V.U.S. G.P.L. S.R.L.	2004	V.U.S. S.P.A.	51,00	0,056	VENDITA E DISTRIBUZIONE G.P.L. A PRIVATI	5	0
CONNESI S.P.A. (ex I.C.T. VALLEUMBRAI S.R.L.)	2003	V.U.S. S.P.A.	18,75	0,020	REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, TRASMISSIONE DATI. INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	7	15

Con riferimento a **VUS-COM s.r.l.** vi è da dire che la società svolge il servizio di vendita del gas metano con la produzione di costanti e significativi utili (dato 2016: Euro 1.310.198,00) e l'analisi condotta ha evidenziato **due punti critici**: a) la presenza di personale (10 unità) in “comando” temporaneo da VUS SpA e la corrispondente assenza di personale “dipendente” (con n. 1 amministratore) [rif art. 20, comma 2, lettera b)]; b) si tratta di un servizio cd. “liberalizzato” per effetto del D. Lgs n. 164/2000 e s.m.i. [rif art. 20, comma 2, lett. a)]. Il punto critico dell'assenza di personale può essere superato attraverso un'interpretazione teleologica della disposizione, il cui obbiettivo pare essere quello di evitare l'impiego di risorse pubbliche per mantenere in vita “scatole vuote”, mentre nel caso di specie siamo di fronte ad una scelta imprenditoriale (probabilmente riconducibile ad una complessiva strategia di gruppo) di utilizzare l'istituto del comando in luogo di quello del rapporto di lavoro alle proprie dipendenze. Tuttavia ciò conferma la stabile necessità/utilizzazione di personale con caratteristiche sostanzialmente analoghe (dal punto di vista della presente indagine) a quelle dei lavoratori dipendenti.

La valutazione dell'altra criticità rilevata – quella della natura del servizio svolto - deve muovere dal presupposto che il servizio di vendita del gas è oramai esposto alla concorrenza nel libero mercato (concorrenza nel mercato) a differenza del servizio di distribuzione del gas, che mantiene inalterate le caratteristiche del servizio pubblico (o servizio di interesse generale) ed in cui l'apertura alla concorrenza coesiste con il regime di monopolio (concorrenza per il mercato). A tal proposito si richiamano le considerazioni svolte nel parere AG 12/2011 reso dall'AVCP (oggi ANAC) il 7.7.2011, peraltro con adeguati richiami giurisprudenziali. Pertanto la riconducibilità dell'attività di vendita del gas al novero dei vincoli di scopo e di attività posti dal TUSPP è lungi dall'essere di immediata evidenza. Da questo punto si è reso necessario un approfondimento in ordine alla eventuale sussistenza dei presupposti indicati nell'art. 2, comma 1, lett. h) ed i) per la riconducibilità del servizio alle tipologie ivi previste, dal quale è emerso che VUS-COM srl ha fornito ampio resoconto di numerosi elementi

pertinenti alla teorica riconduzione dell'attività societaria nel novero dei servizi economici di interesse generale, desumibile dai seguenti elementi :

- politiche di sostegno ai pensionati;
- e politiche di sostegno alla clientela a basso reddito volte all'ottimizzazione dell'utilizzo del gas;
- rateizzazioni di particolare favore dei clienti più deboli;
- politica aziendale fortemente orientata alla presenza sul territorio, anche per il tramite di sportelli aperti al pubblico.

Il complesso delle circostanze/dati/informazioni sopra riferiti offrono importanti elementi di riflessione nella direzione dello svolgimento di servizi a condizioni diverse da quelle che offre il mercato di riferimento e dunque **dell'eventuale mantenimento della partecipazione.**

Quanto a **VUS GPL s.r.l.**, possono essere qui richiamate le considerazioni generali svolte in riferimento all'attività di VUS-COM srl.; tuttavia la società pone **due criticità che non appaiono superabili in riferimento al limite minimo di fatturato conseguito nel triennio, inferiore ad € 500.000,00** [rif art. 20, comma 2, lettera d)] **e al rapporto tra dipendenti e amministratori** [rif art. 20, comma 2, lettera b)], essendo di fatto priva di dipendenti ed avendo n. 5 amministratori. Conseguentemente, considerando i requisiti posti dal D. Lgs. 175/2016, **non appare possibile il mantenimento della partecipazione societaria.**

Con riguardo a **CONNESI S.p.a.** l'attività svolta (cablaggio reti e servizi informatici) e le modalità di svolgimento paiono di difficile riconduzione nelle finalità istituzionali dell'Ente di cui all'art. 4 (rif art. 20, comma 2, lettera a), con conseguente **impossibilità di mantenimento della partecipazione societaria** da parte del Comune.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

COMUNE DI VALLO DI NERA

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare espresse nella scheda allegata alla presente deliberazione debbono considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Delibera di Consiglio comunale n. 11, del 29.04.2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti riportati nella Relazione approvata con Delibera di Giunta comunale n. 25, del 30.03.2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dalla Responsabile del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli 7, contrari nessuno ed astenuti nessuno

DELIBERA

- I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Vallo di Nera alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;**
- II. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;**

COMUNE DI VALLO DI NERA

- III. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- IV. di disporre la trasmissione della presente delibera alla società capogruppo Vus s.p.a. direttamente partecipata dal Comune ed in quanto detentrica della partecipazione nelle società Vus Gpl – Connesi Spa affinché sia provveduto all'alienazione della partecipazione detenuta in conformità alle condizioni sopra indicate;
- V. di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- VI. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo; 43
- VII. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Infine, con separata votazione favorevole unanime,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to Isidori Roberta

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE

COMUNE DI VALLO DI NERA

Aielli Marika

COMUNE DI VALLO DI NERA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE
F.to BENEDETTI AGNESE

R.G. n. Lì 15-11-17

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 15-11-17 al 30-11-17 come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile;

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

Vallo di Nera, lì 15-11-17

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to RICCI ALESSANDRA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Vallo di Nera, lì 15-11-17

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
RICCI ALESSANDRA

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 15-11-17 al 30-11-17.

E' divenuta esecutiva il giorno :

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

Vallo di Nera, li

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
RICCI ALESSANDRA